



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Legge 104: l'assistenza al familiare disabile dev'essere continuativa?

Autore: Redazione | 05/05/2018



Dal 2012 beneficio con legge 104 di 3 giorni mensili per assistere un mio genitore, durante i quali almeno una parte della giornata la dedico a lui. Fino al 2016 non conoscevo alcuni obblighi, quali ad es. la coincidenza temporale nella fruizione dei permessi e l'assistenza continuativa. Pertanto prima della sentenza la sentenza della Cassazione 54712/2016 mi sono preso alcune libertà: mi sono recato

una volta dal dermatologo, altre in palestra all'ora di pranzo dopo aver assistito mio padre e un giorno nella pizzeria del centro sportivo. Nel fare ciò ho commesso un abuso? Nell'estate del 2017 mia figlia, non ancora maggiorenne, si è recata quindici giorni in gita in Inghilterra con la scuola. In quella occasione ho consegnato (oltre ad alcune sterline in contanti) anche la mia carta prepagata evolution delle Poste, che lei poi ha utilizzato per alcuni suoi piccoli pagamenti. A breve riutilizzerà sempre questa mia carta prepagata in occasione di un gita scolastica, in alcuni paesi europei. L'utilizzo di questa prepagata all'estero, magari coincidente a qualche mia giornata di permesso legge 104 mi può essere contestata?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 54.712 del 2016, ha interpretato la norma (articolo 33, comma 3, della **legge n. 104** del 1992) che consente ai parenti di persone in condizioni di grave disabilità di poter fruire di permessi retribuiti alla luce delle successive riforme (introdotte dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010 e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 119 del 2011).

La Corte ha chiarito che è vero che questi **permessi** hanno la finalità di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'**assistenza** del **disabile**, ma che l'assistenza che deve essere prestata al parente disabile non deve essere intesa come assistenza continuativa di 24 ore e questo per la semplice ragione che nelle giornate in cui, invece, il permesso non c'è il **lavoratore** sarebbe al suo posto di lavoro e non al capezzale del parente disabile per 24 ore continue ed ininterrotte.

La Corte, perciò, ha interpretato la norma attualmente vigente nel senso che è sufficiente che l'assistenza sia prestata con modalità costanti, ma con la necessaria elasticità e flessibilità in modo che anche il lavoratore possa ritagliarsi uno spazio di tempo per svolgere quelle attività di cura per sé che normalmente sarebbe complicato svolgere dato che il lavoratore dovrebbe comprimerle nell'angusto spazio che gli rimane una volta che sia conclusa la sua giornata lavorativa.

Fatta questa premessa, occorre dire che anche nel caso di specie questa sentenza della Corte di Cassazione è sicuramente applicabile e, pertanto, anche al lettore la legge non impone durante le giornate di permesso retribuito di essere di continuo

e senza interruzione presso il suo parente.

La legge non gli impone nemmeno di far coincidere con precisione ossessiva i periodi di permesso con l'assistenza, ma gli richiede innanzitutto di utilizzare i permessi per prestare assistenza con maggiore continuità, senza impedirgli però di utilizzarli anche per fruire di una maggiore quantità di tempo per meglio curare la sua persona: ciò che non è consentito al lettore è invece di utilizzare le giornate di permesso retribuito esclusivamente e solo per svolgere attività che nulla abbiano a che fare con l'assistenza al parente disabile.

Sulla base dei dati forniti dal lettore, è possibile dire che questi non è mai venuto meno, negli episodi del passato, ai doveri che la legge gli impone ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (come nel tempo modificato) alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 54.712 del 2016 e che anche i suoi timori per l'utilizzo della carta da parte della figlia sono infondati.

Per l'episodio già avvenuto in passato si noti che se anche il lettore non disponesse di qualche documento che dimostri o che sua figlia era in gita proprio nei giorni in cui la sua carta veniva utilizzata all'estero o che il lettore, invece, era in Italia, è assai improbabile che qualcuno possa accedere ai dati dell'utilizzo delle sue carte (toccherebbe, comunque, a chi l'accusa di dimostrare che anche il lettore, oltre alla sua carta, era all'estero).

In ogni caso per il futuro, onde evitare che qualcuno assai zelante riesca a venire conoscenza dell'uso della suddetta carta del all'estero, è bene che il lettore si premunisca di qualsiasi documento che dimostri sia che la carta non era in quei giorni in uso suo (magari con la prova che sua figlia era in gita), sia che in quei giorni è rimasto in Italia.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***